



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

U.O.B. n.4

Ufficio II Pensioni e Riscatti

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI
ORDINE E GRADO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
CATANIA

LORO SEDI

OGGETTO: D.M. n.294 del 1° ottobre 2021. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Si invia la circolare prot. 30142 del 01/10/2021, di trasmissione del D.M. in oggetto, con la quale sono state fornite indicazioni per le cessazioni dal servizio dall'01/09/2022 del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche.

Il termine per la presentazione delle istanze di cessazione dal servizio, l'eventuale revoca e le richieste di trattenimento in servizio per tutto il **personale del comparto scuola è stato fissato al 31/10/2021. Rimane fissato al 28/02/2022 il termine per i Dirigenti Scolastici.**

Nel richiamare il contenuto della suddetta nota, per quanto concerne i requisiti necessari al collocamento a riposo e per le modalità di presentazione delle domande (possibilità di presentare due istanze in riferimento ai requisiti previsti dall'art. 14, D.L. 28 gennaio 2019 n.4 - "quota 100"), si forniscono le seguenti precisazioni.

TRATTENIMENTI IN SERVIZIO

Si rammenta che la permanenza in servizio oltre il 31/08/2022 può essere concessa se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 509 comma 3 del D.lgs. 297/1997, ossia esclusivamente per la maturazione del minimo contributivo (20 anni). Si precisa che non può essere concesso il mantenimento in servizio qualora i 20 anni siano comunque acquisiti (raggiungibili con eventuali contributi versati presso altre casse previdenziali mediante totalizzazione o cumulo – cfr. circolare Dip. Funzione Pubblica n.02/2015). Inoltre, pur non essendo necessario un provvedimento formale di concessione

Responsabile del procedimento: Alberto Marchese



Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV

E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

della proroga, tuttavia occorre comunicare all'interessato e a questo Ufficio l'accoglimento dell'istanza, precisando la scadenza del periodo di mantenimento in servizio concesso.

In riferimento alle richieste di proroga per mancato raggiungimento dell'importo di pensione sopra la soglia di cui all'art.24 – comma 7 - del DL 201/2011, convertito in L.214/2011, si rammenta che quest'ultimo dispone: *"Il diritto alla pensione di **vecchiaia** di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i **lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996**, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. **Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque anni...**"*. Al riguardo, si invitano le SS.LL. a richiedere all'INPS, entro e non oltre il **15/10/2021**, la verifica del superamento del suddetto importo soglia (segnalando l'urgenza), con riferimento ai lavoratori da collocare a riposo per limiti di età all'01/09/2022 appartenenti al regime "contributivo" (lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996) ai fini della maturazione del diritto a pensione.

Inoltre, la proroga del collocamento a riposo può essere concessa se ricorrono le condizioni di cui all'art.1, comma 257, della L.208/2015 come modificato dall'art.1 comma 630 della L. 205/2017. In tale evenienza, il trattenimento in servizio deve essere autorizzato, con provvedimento formale motivato (precisando la scadenza del periodo concesso), dal dirigente scolastico (ovvero dal

Responsabile del procedimento: Alberto Marchese



Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV

E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

Direttore regionale con riferimento alle proroghe dei dirigenti scolastici). Le SS.LL. avranno cura di trasmettere a questo Ufficio le comunicazioni di accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio entro il **30/11/2021**.

Inoltre, per consentire un riscontro con i dati in possesso di questo Ufficio, le SS.LL. vorranno inviare entro il medesimo termine un elenco con i nominativi dei dipendenti con provvedimento di proroga in scadenza al 31/08/2022.

ISTANZE

Le domande di cessazione dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite il sistema Polis – istanze on line, tranne i casi espressamente previsti nella circolare prot. 30142 del 01/10/2021.

Le domande di pensione, indispensabili per l'accesso alle prestazioni, dovranno essere inviate direttamente all'Istituto Previdenziale (INPS) esclusivamente secondo le modalità indicate nella suddetta nota ministeriale prot. 30142 del 01/10/2021, e che **tale procedura non sostituisce in alcun modo il sistema POLIS – Istanze on line** – reso disponibile dal Ministero dell'Istruzione. Difatti, solo l'istanza al datore di lavoro, inoltrata attraverso il sistema POLIS, consentirà l'accertamento dei requisiti per la pensione. Quest'ultima domanda (POLIS), quindi, risulta indispensabile e propedeutica al collocamento a riposo. **Pertanto, non potranno essere acquisite cessazioni dal servizio per domande tardive o nei casi in cui i dipendenti abbiano prodotto solo istanza di accesso all'INPS.**

Si chiede di comunicare a questo Ufficio i nominativi dei dipendenti che produrranno istanza di pensionamento in cumulo, previa ricognizione tra i dipendenti amministrati.

ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE

Come indicato nella nota del M.I. prot. 30142 del 01/10/2021, tale adempimento rimane nella competenza dell'INPS.

Responsabile del procedimento: Alberto Marchese



Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV

E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it